

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1595

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GUERZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2002

—————

Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per i capi del tessile
e dell’abbigliamento prodotti interamente in Italia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I settori del tessile e dell'abbigliamento - con migliaia di imprese piccole, medie e artigiane che occupano poco meno di un milione di addetti - costituiscono fonti irrinunciabili di ricchezza e di redditi indotti da attività produttive, commerciali e da esportazioni significative per la stessa bilancia dei pagamenti.

A seguito della globalizzazione e della liberalizzazione dei mercati che stanno cambiando gli scambi internazionali e a causa di fenomeni di illegalità in forte espansione - il sorgere diffuso di laboratori clandestini, che controllano una parte significativa della produzione; crescenti importazioni e commercializzazioni illegali - le produzioni italiane sono sottoposte ad una dura competizione sul mercato nazionale ed all'estero, e, non di meno, alle insidie della concorrenza sleale alimentata anche dalle delocalizzazioni all'estero, operate da imprese italiane.

Gli effetti negativi di tutto ciò sono evidenti e gravi: la crescita nel 2001, rispetto al 2000, si è fortemente ridotta. Nel fatturato, si è passati dal 5,7 per cento all'1,5 per cento nelle esportazioni (dal 14 per cento al 7 per cento) e l'occupazione si è contratta dello 0,3 per cento. Nei consumi interni purtroppo la quota dei prodotti italiani è diminuita del 3 per cento e della stessa percentuale si è accresciuta quella controllata dalle produzioni straniere che ha raggiunto il 43 per cento. Sul fronte delle esportazioni l'attivo della bilancia dei pagamenti italiana riguardante i due settori si è ridotto al 6,5 per cento.

La necessità di contrastare l'accelerata tendenza alla contrazione del tessile e dell'abbigliamento in Italia è del tutto evidente ed urgente. Se non si interviene, interzone del Paese, ora ricche a seguito del processo di industrializzazione degli ultimi de-

cenni, possono subire gravi arretramenti, con un forte indebolimento della base produttiva e dell'occupazione.

Di un possibile e grave futuro di deindustrializzazione, si rinvengono le avvisaglie già oggi. Ad esempio, nel distretto industriale incentrato nei comuni di Carpi (Modena) e Correggio (Reggio Emilia), in cui il 60 per cento delle attività produttive appartiene al tessile-abbigliamento, nel 2001, oltre 200 sono state le imprese, sulle 4000 esistenti, che hanno cessato l'attività ed oltre 700 sono i posti di lavoro perduti su un totale di 11.500!

È in questo contesto che, per contrastare le tendenze negative in atto, da parte di imprenditori, sindacalisti, economisti ed esperti, si ritiene sia giunta l'ora di dar luogo - come già avviene per le produzioni di USA e Giappone - alla salvaguardia e alla valorizzazione dei prodotti nazionali del tessile e dell'abbigliamento, sia sul mercato nazionale, che su quelli comunitario e internazionale, istituendo un marchio di origine «*Made in Italy*» da riservarsi esclusivamente a capi interamente prodotti - dalla ideazione alla confezione - in Italia. A questo fine è dedicato il presente disegno di legge.

Non si tratta di una misura di sapore protezionistico. All'opposto, questo provvedimento sarebbe in armonia con la liberalizzazione dei mercati e con la globalizzazione, che, se da un lato promuovono la concorrenza, dall'altro richiedono nuove regole. Per vincere questa sfida, l'impresa ed il lavoro sono ben consapevoli che bisogna puntare sulla qualità e che ciò impone di porre in campo: ricerca, creatività, investimenti, innovazioni tecnologiche ed organizzative, *marketing* e alta e diffusa formazione professionale. Affinchè questi sforzi abbiano suc-

cesso è necessario che i poteri pubblici, richiedano all'impresa e al lavoro nuove responsabilità, ed offrano, al tempo stesso, tutela e valorizzazione.

L'istituzione di un marchio di certificazione originaria «*Made in Italy*» va in questa direzione, poichè chi produce esclusivamente in Italia - dall'ideazione al progetto, alla lavorazione, alla confezione - e punta sulla qualità ed ha più alti costi - indotti dal rispetto della tutela del lavoro, della salute e dell'ambiente e delle norme, contributive, fiscali e tributarie - non è assolutamente ammissibile che venga posto in difficoltà o addirittura fuori mercato, o comunque costretto a subire concorrenza sleale da chi sposta produzioni all'estero per poi assemblare e confezionare in Italia, con più bassi costi, o da chi addirittura produce clandestinamente in Italia o importa e commercializza illegalmente ingenti quantità di capi del tessile e abbigliamento.

Anche per questo, l'uso del marchio «*Made in Italy*» va riservato solo a capi finiti, esclusivamente prodotti nel territorio nazionale, per la difesa e la valorizzazione di un patrimonio imprenditoriale, di una creatività e di un buon gusto, che sono vanto della cultura, dell'arte, oltre che dall'abilità e della professionalità di tanti imprenditori e lavoratori italiani.

Ciò non significa elevare anacronistiche barriere contro le delocalizzazioni all'estero di attività produttive, ma solo impedire alle produzioni di quella provenienza, o clandestine in Italia, o importate illegalmente, la possibilità di valorizzarsi con l'uso del marchio «*Made in Italy*». Ciò innanzitutto a difesa delle attese dei consumatori italiani e

stranieri che richiedono prodotti affidabili sotto diversi profili.

Con l'articolo 1, si istituisce il marchio «*Made in Italy*». Lo si definisce di proprietà dello Stato che ne riserva l'uso per i capi del tessile e dell'abbigliamento finiti, prodotti integralmente in Italia.

L'articolo 2 interviene in materia di applicazione del marchio sui capi, mentre l'articolo 3 riguarda la domanda di autorizzazione all'applicazione del marchio, corredata dall'autocertificazione dell'idoneità dell'impresa da rinnovarsi ogni anno.

Con l'articolo 4 si configura la Commissione provinciale di garanzia della certificazione del marchio, la sua composizione ed il suo funzionamento.

L'articolo 5 fissa le condizioni per la continuità dell'uso del marchio e prevede i casi di rinuncia, le azioni ispettive, le eventuali sanzioni e la loro pubblicazione a larga diffusione.

Con gli articoli 6 e 7 si prevedono gli oneri a carico dello Stato e delle imprese e l'istituzione di un Fondo nazionale per finanziare il sistema della certificazione attraverso il marchio, nonchè le risorse finanziarie necessarie per programmi annuali di pubblicizzazione, in Italia e all'estero, del marchio, mentre l'articolo 8 prevede che le regioni e le associazioni di impresa possano essere autorizzate ad inserire completamenti del marchio «*Made in Italy*» evocativi di identità territoriali o di altro tipo con riferimento a particolari distretti industriali del tessile-abbigliamento già esistenti (Carpi, Como, Biella, Prato). L'articolo 9 definisce le sanzioni penali a carico di chi fa uso illegale del marchio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del marchio «Made in Italy»)

1. Al fine di riconoscere i capi dei settori del tessile e dell'abbigliamento ideati, progettati, lavorati e confezionati interamente in Italia, si istituisce il marchio «*Made in Italy*», di seguito denominato «marchio», di proprietà dello Stato.

2. L'autorizzazione all'uso del marchio spetta al Ministero delle attività produttive che vi provvede con propri decreti secondo le procedure previste dalla presente legge. Con l'autorizzazione all'uso del marchio il Ministero certifica che il capo è conforme, per dati merceologici, alle norme vigenti.

3. Il Ministero delle attività produttive promuove la registrazione del marchio ai fini della sua tutela secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Impiego del marchio)

1. L'applicazione del marchio solo sui capi finiti e in posizione ben visibile è riservata esclusivamente alle imprese del tessile e dell'abbigliamento.

Art. 3.

(Condizioni per l'uso del marchio)

1. Le imprese individuate dalla presente legge possono richiedere l'autorizzazione al-

l'uso del marchio secondo quanto previsto all'articolo 1. La domanda è corredata da una attestazione di adesione che documenti, attraverso l'autocertificazione, che l'ideazione, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento dei capi avvengono in territorio nazionale, in conformità con le leggi in vigore in materia di tutela del lavoro, della salute e di salvaguardia dell'ambiente, oltre che delle norme in materia fiscale e contributiva e che non si ricorre al lavoro di minori.

Art. 4.

(Commissione provinciale di garanzia)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituita una Commissione provinciale di garanzia della certificazione del marchio «*Made in Italy*», di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta di sette membri, di cui:

a) quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali dei settori del tessile e dell'abbigliamento;

b) due dell'amministrazione provinciale;

c) un dirigente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con le funzioni di segretario.

3. La Commissione adotta un proprio regolamento, esamina le richieste di autorizzazione all'uso del marchio presentate dalle imprese e procede alla concessione del marchio dopo la verifica della documentazione di cui all'articolo 3.

4. La Commissione delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità decide il voto del presidente. In caso di dimissioni o

di altri impedimenti, i membri della commissione sono sostituiti entro trenta giorni.

Art. 5.

(Continuità nell'uso del marchio)

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'impresa autorizzata all'uso del marchio è tenuta a rinnovare, pena la decadenza dall'utilizzo del marchio, l'autocertificazione prevista dall'articolo 3.

2. La Commissione, sulla base di notizie comunque acquisite, relative ad eventualità di violazioni o del venir meno delle condizioni necessarie per l'autorizzazione all'uso del marchio, può disporre istruttorie ispezioni necessarie per le opportune verifiche.

3. La Commissione nell'ipotesi di cui al comma 2 provvede ad ascoltare gli interessati e a fissare termini per la rimozione delle violazioni. Qualora l'impresa non provveda a rimuovere le cause delle violazioni o in presenza di ulteriori infrazioni, la Commissione decide il ritiro dell'autorizzazione all'uso del marchio, ne dà comunicazione al magistrato competente e provvede alla pubblicazione della relativa notizia negli organi di informazione.

4. Il trasferimento dalla proprietà dell'impresa non comporta la sospensione all'uso del marchio salvo che, per fondati e documentati motivi, la Commissione deliberi diversamente.

5. Le imprese private dell'uso del marchio dopo cinque anni possono farne nuovamente richiesta.

Art. 6.

(Finanziamenti del marchio)

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un Fondo nazionale per finan-

ziare la certificazione del marchio «*Made in Italy*», ivi compresa l'attività delle Commissioni di cui all'articolo 4. Al Fondo afferiscono risorse, per il 70 per cento, da parte delle imprese e, per il 30 per cento, dallo Stato.

2. La quota a carico delle imprese, che non può superare lo 0,1 per cento del fatturato annuo, è versata nel corso dell'anno secondo le scadenze e le modalità stabilite da ciascuna Commissione. Il mancato regolare versamento comporta la decadenza del diritto all'uso del marchio.

Art. 7.

(Pubblicità del marchio)

1. Ai fini della tutela dei consumatori ogni anno il Ministro delle attività produttive, sentite le associazioni di categoria più rappresentative del tessile e dell'abbigliamento, definisce ed attua programmi per la pubblicità del marchio.

2. Ai finanziamenti necessari concorrono il Fondo nazionale di cui all'articolo 6 e, ove necessario, risorse provenienti dal bilancio del Ministero delle attività produttive.

Art. 8.

(Caratterizzazione del marchio)

1. Le regioni possono richiedere di poter completare il marchio «*Made in Italy*» con diciture che attestino la provenienza territoriale o con altre indicazioni di identità con riferimento ai capi prodotti in particolari distretti industriali, sentite le associazioni delle imprese a livello territoriale.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. L'uso illegale del marchio e le false autocertificazioni di cui all'articolo 3 sono puniti ai sensi del libro II, titolo VII, capo II del codice penale e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni. Le pene accessorie sono irrogate in applicazione dell'articolo 518 del codice penale.